

2

T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIA
DIRITTI ASSOLTI CON
RICHIESTA



IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

5621/2014
N. _____ REG.PROV.CAU.
N. 12016/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12016 del 2014, proposto da:

Valeria Maria Rita De Ciccio Roberta Ferrentino, Giuseppina Ficile,
Pietro Furfaro, Francesca Giardina Segreto, Giulia La Macchia,
Giuseppe Leto, Gianpiero Marchetta, Maristella Fabio, Cristina
Miceli, Ivan Milazzo, Livio Milazzo, Giuseppe Pantano, Pasquale
Pollara, Filippo Pustorino, Cristina Maria Rosa Scoglio, Felice
Surace, Maria Pia Surace, Paola Giuseppina Zappia, rappresentati e
difesi dagli avv. Francesco Stallone, Simona Fell, Francesco Leone,
con domicilio eletto presso Francesco Stallone in Roma, Via
Antonio Stoppani, 1;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università
degli Studi di Messina, rappresentati e difesi per legge



dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Cineca;

nei confronti di

Ambra Navetta;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

mancata ammissione alle prove di ammissione ai corsi programmati
di medicina e chirurgia per l'a.a. 2014/2015. riassunzione: ord. coll.
n. 2560/2014 TAR Sicilia - Catania, ric. n. 1803/2014;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Messina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 il
dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;

Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni
iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con
riguardo al motivo che censura la violazione dell'anonimato



concorsuale alla stregua dell'insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013.

Ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l'ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso»;



Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare nel senso di ammettere con riserva parte ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università indicata in ricorso come prima scelta, avuto riguardo alla nota MIUR a prot. n. 24848 del 22 settembre 2014.

Ritenuto, inoltre, che va fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso all'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio con riferimento ai vincitori utilmente inclusi nella graduatoria di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in medicina e chirurgia ed odontoiatria a livello nazionale per l'a.a. 2014/2015, che



potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e che, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, può disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, anche nella modalità telematica;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";



Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di



registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata.

Sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite della presente fase cautelare.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone l'immatricolazione di parte ricorrente con riserva e in sovrannumero e la tempestiva frequenza delle lezioni al corso di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università di prima scelta, come in motivazione specificato;
- e autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del 14 gennaio 2016

Compensa le spese di lite della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è



depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Pierina Biancofiore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 7-11-2014

IL SEGRETARIO

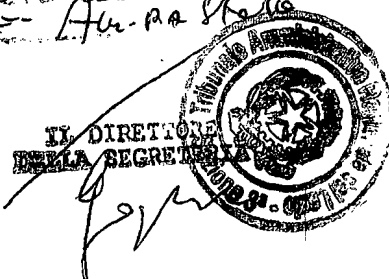
(Art. 89, co. 3, cod. p. c. a. d. r.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE IIIA

Addi 7-11-2014 copia conforme
alla presente è stata trasmessa

Al D. 8742/2014 - Al D. 8742/2014



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
UFFICIO COPIA

È copia conforme all'originale che si
rilascia ai sensi di legge a richiesta
di.....



Sono fasciate n.
Roma
Il Funzionario Responsabile

24 NOV 2014

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]